

STATUTO DELLA FEDERVITI SEZIONE DI BELLINZONA E MESOLCINA

A. Disposizioni generali

Art. 1

Nome e scopo

Con il nome FEDERVITI SEZIONE DI BELLINZONA E MESOLCINA si costituisce una sezione affiliata della Federazione dei viticoltori della Svizzera Italiana.

Lo scopo della sezione è quello di promuovere nel Bellinzonese e in Mesolcina tutte le attività volte a favorire lo sviluppo, l'incremento della viticoltura e gli interessi generali dei viticoltori.

Art. 2

Sede

La sezione ha la sua sede al domicilio del presidente.

Art. 3

Adesione e disdetta

Tutti i viticoltori residenti nel Bellinzonese e in Mesolcina, come pure coloro che condividono e seguono con simpatia la coltura della vite e le attività derivate, residenti anche fuori dei distretti, possono far parte della sezione.

L'adesione alla sezione avviene con l'accettazione dello statuto e il pagamento della tassa sociale fissata dall'Assemblea dei soci.

Il numero dei soci è illimitato.

I membri della sezione perdono la qualità di socio con le dimissioni o l'esclusione.

L'esclusione è automatica quando un socio, previo richiamo, non paga la tassa sociale entro 30 giorni dal richiamo stesso.

I membri, ritenuti particolarmente meritevoli di distinzione per l'attività sociale svolta, possono essere proposti soci onorari all'assemblea generale ordinaria dei soci.

Art. 4

Scioglimento

Per lo scioglimento è necessaria una maggioranza di 3/4 dei soci presenti.

In caso di scioglimento l'eccedenza attiva della sezione viene versata alla Federazione dei viticoltori della Svizzera Italiana.

B. Organi della sezione

Art. 5

Organi

Gli organi della sezione sono:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Comitato direttivo
- c) la Commissione di revisione

a. Assemblea dei soci

Art. 6

Convocazione

L'Assemblea ordinaria viene tenuta entro il 30 aprile di ogni anno. Deve essere convocata un'Assemblea straordinaria ogni qualvolta il Comitato direttivo lo ritiene necessario oppure su domanda scritta e motivata di almeno 1/5 dei Soci oppure per decisione di una precedente Assemblea. L'assemblea straordinaria dev'essere convocata al più tardi entro un mese dalla richiesta.

Ogni Assemblea viene convocata con un preavviso scritto di almeno 20 giorni.

I soci onorari sono invitati a partecipare all'assemblea e hanno diritto di voto.

Art. 7

Compiti e competenze

All'Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti e le seguenti competenze:

- a) La nomina del presidente, degli altri membri del Comitato direttivo, della Commissione di revisione, dei Delegati all'Assemblea della Federazione dei viticoltori della Svizzera Italiana e dei Soci onorari.
- b) L'approvazione del rapporto annuale.
- c) L'approvazione del consuntivo, del preventivo e del rapporto di revisione.
- d) Deliberare sulle proposte presentate dal Comitato Direttivo.
- e) Deliberare sulle proposte presentate dai soci membri, preavvisate dal Comitato Direttivo.
- f) L'approvazione dei verbali di ogni Assemblea
- g) La definizione della tassa sociale
- h) La revisione dello statuto
- i) Lo scioglimento della sezione come all'art. 4.

b. Comitato direttivo

Art. 8

Composizione e nomina

Il Comitato direttivo è composto dal presidente e altri sei membri e viene nominato per un periodo di tre anni; si costituisce da sé. Tutti i membri sono rieleggibili. Le mansioni di segretario e di cassiere possono essere affidate a persone non facenti parte della sezione.

Art. 9

Compiti e competenze

Il Comitato direttivo è l'organo esecutivo della sezione al quale spettano i seguenti compiti e le seguenti competenze:

- a) La presentazione del rapporto annuale, del programma di attività e del rendiconto annuo.
- b) L'attuazione delle decisioni assembleari
- c) L'incasso delle tasse sociali
- d) L'accettazione e l'esclusione di soci
- e) La decisione di spese urgenti fino ad un massimo di fr. 2'000.-
- f) L'evasione di tutti i compiti non affidati ad un altro organo.

Art. 10

Verbale

Di ogni seduta viene steso un verbale che deve essere presentato per approvazione alla seduta successiva.

Art. 11

Rappresentanza della sezione e diritto di firma

Il Comitato direttivo rappresenta la sezione di fronte a terzi, autorità e tribunali.

Il diritto di firma sui conti correnti postali e bancari è attribuito, con firma collettiva a due, al Presidente e al segretario/cassiere o in assenza di uno dei due a un membro di comitato, ed impegna la sezione di fronte a terzi.

c. Commissione di revisione

Art. 12

Composizione e nomina

La Commissione di revisione è composta di due membri e un supplente, ogni anno uno dei membri dovrà essere sostituito.

Art. 13

Compiti La Commissione di revisione esamina il consuntivo e il preventivo della sezione e presenta il proprio rapporto scritto all'Assemblea.

C. Disposizioni finali

Art. 14

Finanziamento La cassa sociale è alimentata dalla tassa dei soci ed eventuali contributi volontari, donazioni o sussidi.

Art. 15

Anno contabile L'anno contabile coincide con l'anno civile.
I conti si aprono il 1. gennaio e si chiudono il 31 dicembre.

Art. 16

Responsabilità dei soci Gli impegni finanziari della sezione sono coperti con il patrimonio sociale, esclusa ogni responsabilità dei soci.

Art. 17

Disposizioni Legali Per quanto non contemplato nel presente statuto fanno stato lo statuto della Federazione dei viticoltori della Svizzera Italiana - Federviti - e le disposizioni del CCS art. 60 ss.

Art. 18

Entrata in vigore Il presente statuto entra in vigore con l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea dei Soci del 17 marzo 2017

Per l'Assemblea:

Il Presidente

Mirto Ferretti

Il Segretario

Nicola Desponds